

N. 1829

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FLORINO, BEVILACQUA, CASTELLANI  
Carla, MONTELEONE, RECCIA, MAGNALBÒ, MARRI e PACE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1996**

---

Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti  
scolastici

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge concerne un argomento molto delicato e di scottante attualità: la violenza nei confronti dei minori e dei bambini.

Si tratta di un fenomeno che va progressivamente ampliandosi e l'abuso contro l'infanzia coinvolge tutte le fasce sociali, poichè la figura del padre-padrone si trova oggi in tutti i ceti sociali.

Il nostro Paese non è del tutto privo di strumenti legislativi per combattere questa forma aberrante di criminalità, se non altro perchè ha ratificato tutte le Convenzioni internazionali sulla materia; già il 30 settembre del 1921, fu firmata a Ginevra una Convenzione internazionale per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, quindi modificata dal protocollo di Lake Success, New York, il 12 novembre 1947.

In Italia mancano dati sicuri sull'entità del fenomeno, anche per l'estrema difficoltà di raccogliere notizie certe in quanto si tratta di fatti che, di norma, accadono nell'ambito familiare. Secondo una stima provvisoria, ogni anno in Italia scompaiono circa 2000 minori, di cui quasi il 40 per cento non viene più ritrovato, ma l'esperienza giudiziaria e degli operatori dei servizi, nonchè le informazioni giornalistiche, inducono a ritenere che i casi portati all'attenzione pubblica rappresentino solo la punta emergente di un fenomeno di assai più vaste dimensioni.

È nota l'estesa tipologia dei maltrattamenti riassumibili in violenze fisiche, sevizie, abuso sessuale e abuso psichico, come è nota la difficoltà dell'individuazione di questi fatti nella famiglia, ed in particolare delle dirette responsabilità dei genitori.

Le cause generali sono riconducibili ad alcuni fattori, rilevanti in concomitanza con situazioni di abuso, normalmente individuati nelle situazioni di crisi e di disgregazione sociale esistenti in seno ai nuclei fa-

miliari, particolarmente nelle famiglie inquinate da malavita, droga, prostituzione, proselitismo mafioso e camorristico, nonchè dallo scadimento della qualità della vita, dalla crisi del modello della società, del modello dello sviluppo economico.

Non mancano altre cause, individuate nelle carenze strutturali ed organizzative delle scuole, nell'affidamento ai giovani di lavori non corrispondenti alla minore età, nella mancanza di spazi verdi, nella emarginazione dei portatori di *handicap*, e così via.

Accanto all'inadeguata presa di coscienza del fenomeno si rileva nel nostro Paese una carenza di strumenti giuridici e sociali per la tutela dei minori contro i maltrattamenti da parte dei genitori o di altri adulti.

Il bambino, secondo il parere di molti esperti, è oggi considerato dalla società non come soggetto ma come oggetto, non come essere umano ma come merce. Un esempio è costituito dal suo sfruttamento nel mondo della pornografia.

Il problema più grave è proprio l'abuso sessuale dei minori; crescono le pubblicazioni che legittimano la pedofilia e il rapporto con il bambino; vanno a ruba i filmi a luce rossa con bambine di nove-dieci anni.

In Italia non esiste un Centro, un ente, una struttura che tuteli il minore. Il bambino è lasciato solo e indifeso. A volte, il minore che denuncia di aver subito una violenza rischia di essere perseguito per calunnia. Così a violenza si aggiunge violenza, nel senso che intorno al bambino violentato regnano l'indifferenza, l'ignoranza e l'insolenza.

Certo non è semplice trovare una soluzione al dramma della violenza sui minori, ma è più che mai necessario dotarsi di strumenti legislativi capaci di intervenire

efficacemente contro il più infame mercato del nostro tempo.

Per tali ragioni presentiamo il presente disegno di legge che si prefigge lo scopo di

istituire, presso i distretti scolastici, centri per la tutela dei minori, certi che gli onorevoli colleghi vogliano dare il loro apporto critico e di esperienza.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Presso ogni distretto scolastico è istituito un centro per la tutela dei minori, con lo scopo di accertare eventuali casi di violenza, maltrattamenti, di abbandono cui sono sottoposti bambini delle scuole materne ed elementari nonchè ragazzi sino al termine della scuola dell'obbligo, sia in ambiente familiare che altrove.

## Art. 2.

1. Ogni centro è composto da un dirigente scolastico designato dal Provveditore agli studi, che lo coordina, da un medico e da non meno di cinque assistenti sociali designati dai comuni.

2. Un magistrato, incaricato dal presidente del tribunale, vigila sulle operazioni svolte dal centro, e riferisce mensilmente al procuratore della Repubblica.

## Art. 3.

1. Gli operatori scolastici che nel proprio contatto quotidiano con gli allievi si rendono conto di eventuali maltrattamenti, violenze psico-fisiche, o di stati di abbandono, hanno l'obbligo di segnalare il caso, nel modo più rapido ed esauriente, al centro di tutela di competenza.

## Art. 4.

1. Un assistente sociale, incaricato dal centro di tutela, deve procedere ad effettuare un'accurata indagine sul caso segnalato dalla scuola accertando quali siano le condizioni di vita dell'alunno nel contesto sociale in cui vive ed ha la facoltà di convoca-

re ed interrogare i familiari o chiunque altra persona la cui testimonianza può essere determinante ai fini della indagine. Ha, inoltre, la facoltà di accedere all'abitazione del minore interessato per verificare le condizioni ambientali.

2. La citata assistente sociale deve produrre, circa gli elementi di cui al comma 1, relazione al centro di tutela che, nei limiti delle proprie competenze, avvalendosi di strutture sociali e sanitarie presenti nel territorio, adotta i conseguenziali interventi.

#### Art. 5.

1. Nei casi di comprovata necessità, il centro deve chiedere l'intervento del magistrato di sorveglianza per l'esecuzione di provvedimenti di urgenza. I provvedimenti del magistrato sono immediatamente esecutivi e restano in vigore anche in caso di opposizione dei genitori o di altra persona che dimostri di averne interesse.

#### Art. 6.

1. In relazione alle necessità organizzative e funzionali dei centri di tutela, il Ministro della pubblica istruzione può comandare presso tali istituzioni sino a cinque docenti, ai quali non è corrisposto alcun ulteriore compenso.

#### Art. 7.

1. Il sindaco della città capoluogo di provincia deve convocare, non meno di due volte per ogni anno solare, una riunione cui devono partecipare rappresentanti di tutti i centri di tutela appartenenti al territorio provinciale, un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, i sindaci interessati o loro rappresentanti, il presidente della provincia o un suo rappresentante, il questore o un suo rappresentante, il provveditore agli studi nonchè almeno tre presidenti delle unità sanitarie locali territorialmente interessate, allo scopo di verificare i

lavori svolti dai vari centri di tutela e, sulla scorta dei risultati ottenuti, estendere un documento programmatico da trasmettere al presidente della regione perchè vengano, eventualmente, assunte le opportune iniziative, anche legislative, atte a rendere più efficiente e determinante l'operato dei centri di tutela.

Art. 8.

1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente legge gravano su stanziamenti da inserire in apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, cui vengono demandati i poteri di ripartizione dei fondi tra i vari centri di tutela nonchè quelli inerenti al controllo della gestione della spesa.



